



**COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**

# **CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA R.D.O.**

**per l'affidamento e l'esecuzione della fornitura  
di lavatrici / asciugatrici e attrezzature da  
cucina per i civici servizi all'infanzia**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Fernanda Gollo.

### **Art. 1 - Norme regolatrici**

L'affidamento della fornitura avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) previo espletamento di una procedura negoziata mediante una R.d.O. (Richiesta di Offerta) attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP.

La partecipazione alla R.d.O. e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Beni di CONSIP che seguono:

- ✓ “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI”;
- ✓ ALLEGATO 4 al Bando “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di fornitori alla Categoria “Arredi” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice dei Contratti”, dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il vigente Codice dei Contratti e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

### **Art. 2 – Oggetto**

Costituisce oggetto della presente R.d.O. la fornitura di lavatrici / asciugatrici e attrezzature da cucina per i civici servizi all’infanzia, ripartita in due lotti prestazionali, di cui all’art. 3 comma 1 lettera ggggg) del Codice dei Contratti, individuati in base alle diverse specificità merceologiche, da eseguirsi, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale relativo a ciascun lotto.

### **Art. 3 – Codice identificativo gara**

Si indica, nel seguito, per ciascun lotto, il corrispettivo C.I.G. (Codice identificativo gara):

- ✓ **LOTTO 1 - LAVATRICI / ASCIUGATRICI: CIG 7225306F1E**
- ✓ **LOTTO 2 - ATTREZZATURE DA CUCINA: CIG 722531568E**

### **Art. 4 – Modalità di risposta alla richiesta di offerta**

La presente R.d.O. è integrata da questo documento disciplinante, per ambedue i lotti, la procedura di gara e, per ciascun lotto, dai rispettivi Capitolato Tecnico Prestazionale e dal “Dettaglio Tecnico Economico” da compilarsi a cura dell’Impresa concorrente, sempre per ciascun lotto.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MEPA) con cui l’Impresa concorrente, **per ciascun lotto**, formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

1. **Documentazione Amministrativa (da presentarsi solo nel caso di R.T.I.):**

dichiarazione di costituzione o di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, abilitate al MePA, contenente gli elementi di identificazione dell'Impresa mandataria e di ciascuna Impresa mandante, da rendersi ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti e firmata digitalmente da parte di tutte le imprese del R.T.I.; tale dichiarazione dovrà essere allegata, esclusivamente, nel caso in cui l'operatore economico invitato intenda avvalersi della facoltà, prevista all'art. 48 comma 11 del Codice dei Contratti, di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti che dovranno, necessariamente, essere abilitati al MePA di CONSIP prima della presentazione dell'offerta;

2. **Offerta economica:**

2.a) offerta economica complessiva da formularsi immettendo a sistema il prezzo offerto per il lotto di riferimento; tale prezzo, a pena d'esclusione, dovrà essere inferiore all'importo posto a base di gara per il corrispettivo lotto;

2.b) dettaglio tecnico economico della fornitura oggetto del lotto per il quale viene presentata offerta, da rendersi utilizzando l'omonimo modello "Dettaglio Tecnico Economico" che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato (attraverso la funzione "Aggiungi Allegati") alla proposta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:

- la ragione sociale dell'Impresa concorrente;
- per ciascun articolo offerto la marca, il modello e una descrizione sintetica delle relative specifiche tecniche, fornendo, in particolare, tutti gli elementi necessari ai fini di un immediato riscontro circa il possesso delle specifiche tecniche richieste per ciascuna attrezzatura sul Capitolato Tecnico Prestazionale del lotto di riferimento, nonché delle SPECIFICHE TECNICHE DI BASE, anch'esse richieste su detto Capitolato;
- il prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese per la consegna, messa in opera e ritiro dell'usato, di ciascun articolo offerto. I prezzi unitari dovranno essere espressi con non più di due cifre decimali;
- il prezzo complessivo, esclusa I.V.A. offerto per il lotto interessato;
- gli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali), compresi nell'importo offerto per il lotto unico da dichiararsi obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 del Codice dei Contratti e dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008, in quanto l'esecuzione della fornitura comprende la posa in opera.

In caso di discordanza tra la sommatoria dei prezzi indicati nel "Dettaglio Tecnico Economico" e l'importo del lotto per il quale viene presentata l'offerta, inserito nel campo "Prezzo unitario I.V.A. esclusa", verrà considerato valido quest'ultimo.

Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore all'importo posto a base di gara per il lotto per il quale viene presentata l'offerta.

Con la presentazione dell'offerta, le Imprese si obbligano:

- ad offrire tutti gli articoli, oggetto del lotto per il quale presentano offerta, conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche richieste sul Capitolato Tecnico Prestazionale del lotto interessato;
- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste sull'anzidetto Capitolato Tecnico Prestazionale;

- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

Ciascuna Impresa invitata a partecipare alla R.d.O. potrà presentare offerta, oltre che per un solo lotto, anche per ambedue i lotti.

La stazione appaltante per ciascun lotto, verificata sulla base del Dettaglio tecnico economico compilato dalle Imprese concorrenti la congruità delle offerte alle specifiche tecniche richieste, costituirà, sempre per ciascun lotto, una graduatoria in base al prezzo complessivo, al netto dell'I.V.A., offerto per il corrispettivo lotto.

L'Impresa risultata prima nella graduatoria, costituita per ciascun lotto, dovrà far pervenire, al Comune di Genova – Direzione Scuola, e Politiche Giovanili – Ufficio Costi dei Servizi, Sistema Tariffario e Rapporti convenzionali – tramite posta elettronica all'indirizzo **gareserveducativi@comune.genova.it** entro e non oltre dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della relativa richiesta del Comune di Genova, le schede tecniche illustrative di ciascun articolo offerto e le certificazioni, richieste sul Capitolato Tecnico Prestazionale, a comprova del possesso di tutti gli articoli offerti delle specifiche tecniche e certificazioni stabilite sul detto Capitolato. In particolare le schede tecniche dovranno:

- essere redatte in lingua italiana o, se prodotte in altra lingua, dovranno essere corredate della relativa traduzione in italiano;
- contenere tutte le informazioni necessarie ai fini di un'immediata verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per ciascun articolo, nonché delle specifiche tecniche generali di base di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale del lotto di riferimento;
- recare, il numero d'ordine e la denominazione dell'articolo al quale afferiscono le specifiche tecniche dichiarate.

In ordine a ciascun lotto, la mancata presentazione, secondo le modalità e nei termini stabiliti, della documentazione tecnica di cui sopra, comporterà l'immediata esclusione dell'Impresa dalla gara ed il contestuale scorrimento della relativa graduatoria.

Analogamente si provvederà all'esclusione dell'Impresa ed al contestuale scorrimento della graduatoria qualora, per uno o più articoli, si rilevasse una discordanza fra quanto dichiarato dall'Impresa sul "Dettaglio Tecnico Economico" di cui al precedente punto 2.b) e le schede tecniche / certificazioni prodotte.

La stazione appaltante procederà alla verifica della congruità dell'offerta, secondo il criterio di cui all'art. 97 comma 2 del Codice dei Contratti, fermo restando che, secondo quanto previsto al comma 3 bis dell'art. 97 medesimo "... il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque".

#### **Art. 5 – Modalità di aggiudicazione**

L'aggiudicazione di ciascun lotto avverrà, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti, utilizzando il criterio del minor prezzo.

In riferimento a ciascun lotto, nel caso di concorrenti offerenti il medesimo prezzo complessivo, subordinatamente all'esito positivo della verifica delle schede tecniche / certificazioni prodotte, si procederà all'espletamento di una trattativa diretta fra detti concorrenti che si concluderà con

l'affidamento del lotto all'Impresa offerente in detta trattativa il prezzo più basso.

L'aggiudicazione definitiva di ciascun lotto sarà disposta con determinazione dirigenziale ed in ogni caso l'efficacia della stessa è subordinata alla verifica del possesso da parte dell'Aggiudicataria dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di migliore offerta per entrambi i lotti da parte della medesima Impresa concorrente, si procederà all'aggiudicazione di entrambi i lotti a favore di detta Impresa.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, in qualunque momento di non dar corso all'aggiudicazione definitiva di uno o entrambi i lotti a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa.

La Stazione appaltante, inoltre, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura analoga a quella oggetto di uno o entrambi i lotti ad un prezzo più vantaggioso e/o a condizioni migliorative:

- a) procederà, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) chiederà, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva, all'Impresa collocata prima nella graduatoria costituita per ciascun lotto ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP.

La Stazione appaltante, si riserva, infine la facoltà di non procedere all'aggiudicazione di uno o entrambi i lotti a seguito di sopravvenute ragioni di pubblico interesse o al verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente R.d.O.

La Stazione Appaltante procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 76 del Codice dei Contratti.

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e secondo quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti si procederà alla stipula del contratto come definito al successivo art. 8.

## **Art. 6 – Valore della fornitura**

Si indica nel seguito l'importo di spesa massimo stimato e posto a base di gara per la fornitura oggetto di ciascun lotto, da eseguirsi in assoluta conformità alle specifiche tecniche ed alle modalità di esecuzione riportate nel Capitolato Tecnico Prestazionale relativo a ciascun lotto:

- ✓ **LOTTO 1 - LAVATRICI / ASCIUGATRICI: Euro 32.000,00**, al netto dell'I.V.A.;
- ✓ **LOTTO 2 - ATTREZZATURE DA CUCINA: Euro 19.200,00**, al netto dell'I.V.A.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni

fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 7 – Garanzia definitiva**

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva di ciascun lotto, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva, potrà determinare la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria

### **Art. 8 – Importo, durata e forma del contratto**

L'importo complessivo del contratto, da stipularsi per ciascun lotto, sarà quello del prezzo offerto, in sede di gara, per il corrispettivo lotto dall'Aggiudicataria; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese per la consegna, la messa in opera ed il collaudo delle attrezzature, nonché dell'eventuale ritiro dell'usato come stabilito nel Capitolato Tecnico Prestazionale relativo a ciascun lotto.

Il contratto avrà validità di mesi diciotto a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso, fatta salva la cessazione per anticipato esaurimento dell'importo di spesa stabilito, eventualmente aumentato secondo quanto definito nell'ultimo comma del precedente art. 6.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale M.E.P.A. di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma elettronica dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento.

## **Art. 9 – Obblighi dell'Impresa aggiudicataria**

L'Impresa aggiudicataria di ciascun lotto, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice dei Contratti medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria di ciascun lotto di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità all'offerta presentata in sede di gara e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale del lotto di riferimento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, segnalate tramite PEC o e-mail dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione: ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso, integrare la merce eventualmente consegnata in quantitativi inferiori rispetto all'ordine ed adottare gli interventi necessari in caso di messa in opera non eseguita a regola d'arte;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- provvedere tempestivamente, qualora il Comune di Genova segnalasse criticità nell'esecuzione della fornitura (es. consegne eseguite difformemente a quanto richiesto, mancato ritiro dell'usato, ecc.), all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- comunicare, nel corso dell'esecuzione contrattuale, qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale afferente ciascun lotto;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna, montaggio, messa in opera e ritiro dell'usato;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura, alla consegna e al trasporto.

## **Art. 10 – Verifiche e attestazione di regolare esecuzione**

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa aggiudicataria di ciascun lotto nulla possa eccepire, di effettuare verifiche in ordine alla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale relativo al lotto interessato.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto in questo documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale relativo al lotto di interesse, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nel termine di sette giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Comune di Genova tramite PEC o e-mail.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Ai fini delle verifiche di cui sopra, il Comune di Genova si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa aggiudicataria di mettere a disposizione i mezzi necessari ad eseguire tali verifiche. In caso di rifiuto, il Comune di Genova provvederà d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Impresa aggiudicataria.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

### **Art. 11 – Penali**

In caso di esecuzione della fornitura non in assoluta conformità a quanto stabilito nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale redatto per ciascun lotto, l'Impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fino ad un importo massimo pari all'importo della mancata o non conforme prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti nel seguito del presente articolo e nel contratto.

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnato uno o più articoli con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, verranno applicate penalità per un importo pari al valore della fornitura difforme, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata esecuzione della fornitura rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico Prestazionale relativo a ciascun lotto, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa fornitrice, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice dei Contratti, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

### **Art. 12 – Esecuzione in danno**

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria del lotto ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale del lotto interessato, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, qualora l'inosservanza della tempistica di esecuzione di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale comporti un grave pregiudizio all'Amministrazione, la stessa, previa comunicazione all'Aggiudicataria, potrà richiedere l'esecuzione della fornitura ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

### **Art. 13 - Risoluzione del contratto**

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni e dal Capitolato Tecnico Prestazionale redatto per ciascun lotto, nonché qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa aggiudicataria in caso di ritardo dell'esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale relativo a ciascun lotto.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti;
- qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- qualora l'Aggiudicataria si sia trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice dei Contratti;
- qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

### **Art. 14 – Pagamenti**

L'Impresa aggiudicataria di ciascun lotto dovrà inviare, per ciascun ordine ricevuto ed evaso regolarmente, la relativa fattura, correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordine stesso, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti". La mancata annotazione "scissione dei pagamenti" determina l'irregolarità della fattura, a pertanto, il Comune restituirà detta fattura all'Impresa chiedendone la remissione con tutti i dati obbligatori. La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura e del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto sarà restituita all'Impresa aggiudicataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del Codice dei Contratti, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...". Inoltre, secondo quanto previsto al comma 5 bis dell'anzidetto art. 30 del Codice dei Contratti "... in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

### **Art. 15 - Subappalto**

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del Codice dei Contratti; l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e a quant'altro stabilito dall'art. 105 del Codice dei Contratti stesso.

### **Art. 16 - Divieto di Cessione del Contratto**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Aggiudicataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

#### **Art. 17 – Cessione del Credito**

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

#### **Art. 18 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 19 - Controversie - Foro competente**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

#### **Art. 20 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

#### **Art. 21 - D.U.V.R.I**

In relazione all'esecuzione della fornitura oggetto di ambedue i lotti, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il Comune di Genova ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché le particolari modalità di esecuzione della fornitura previste nei rispettivi Capitolati Tecnici Prestazionali, non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

#### **Art. 22 – Altre informazioni**

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MEPA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.